

Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in deroga ai valori limite di esposizione al rumore per lo svolgimento di manifestazioni/eventi temporanei in luogo pubblico o aperto al pubblico e per l'esercizio delle attività di cantieri (Legge n. 447/1995 – L.R. n. 52/2000 – D.G.R. 27/06/2012 n. 24-4049)



Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 16/05/2024

INDICE

TITOLO I - FINALITA'

- Articolo 1 Premessa
- Articolo 2 Definizioni

TITOLO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

- Articolo 3 Campo di applicazione
- Articolo 4 Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con modalità semplificata e ordinaria
- Articolo 5 Autorizzazioni in deroga senza istanza
- Articolo 6 Autorizzazioni in deroga con modalità semplificata
- Articolo 7 Autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria
- Articolo 8 Ulteriori criteri per il rilascio di autorizzazioni in deroga Autorizzazioni
- Articolo 9 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

- Articolo 10 Campo di applicazione
- Articolo 11 Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con modalità semplificata e ordinaria
- Articolo 12 Autorizzazioni in deroga senza istanza
- Articolo 13 Autorizzazioni in deroga con modalità semplificata
- Articolo 14 Autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria
- Articolo 15 Sanzioni e provvedimenti restrittivi

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 16 Disciplina dei controlli

TITOLO I - FINALITA'

Articolo 1 - Premessa

La materia oggetto delle presenti linee guida è normata:

1. dalla Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull’inquinamento acustico*”, in particolare:
 - art. 4, comma 1, lettera g), che affida alle Regioni la definizione con legge, delle modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esse comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi;
 - art. 6, comma 1, lettera e) che affida alla competenza dei Comuni l’attuazione della disciplina statale e regionale ai fini della tutela dell’inquinamento acustico;
 - art. 6, comma 1, lettera h) in base al quale è di competenza dei Comuni l’autorizzazione, anche di deroga, ai valori limite di cui all’art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso;
2. dalla disciplina regionale, in particolare la Legge Regionale 20 ottobre 2000, n.52 “*Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico*” all’art. 5 comma 5 lettera d) e dalla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049, che disciplinano apposite norme per la concessione delle autorizzazioni in deroga:
 - sono oggetto di deroga i cantieri, nonché le attività all’aperto, gli spettacoli o le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, che possono originare rumore o comportano l’impiego di macchinari o impianti rumorosi e hanno carattere temporaneo o stagionale o provvisorio;
 - l’autorizzazione è rilasciata dal Comune con l’indicazione dei limiti temporali e delle eventuali prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo;
 - valori limite da rispettare;
 - limitazioni di orario e di giorni allo svolgimento dell’attività;
 - eventuali prescrizioni per il contenimento delle emissioni sonore.
3. dalla classificazione acustica adottata dal Comune di Cuneo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 25/05/2004.

Articolo 2 - Definizioni

1. Si definiscono:
 - a) *attività a carattere temporaneo*: attività che dura per un tempo limitato;
 - b) *manifestazione/ spettacolo*: attività svolta in luogo pubblico o aperto al pubblico nel corso della quale potrebbero essere previsti uno o più eventi, destinate a largo concorso di persone (ad esempio un concerto);
 - c) *intrattenimento*: serate musicali, feste, balli, discoteche estive, cinema e teatri all’aperto, circhi e luna park, feste patronali, “notte bianca”, fuochi d’artificio, eventi sportivi, mercati, fiere, piano-bar, poli attrattivi di persone, carri allegorici, processioni,

bande musicali in marcia, pubblicità sonora su veicoli, attività di intrattenimento e simili (elenco non esaustivo);

- d) cantiere: cantieri edili, stradali o industriali, lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, in quanto il loro allestimento è limitato al tempo effettivamente indispensabile alla realizzazione dell'opera;
- e) attività rumorosa: attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo od alle attività umane, disturbo agli ecosistemi, possibile deterioramento dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi;
- f) sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative, come definito dal decreto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge n. 447/1995;
- g) sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella lettera c), come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera d);
- h) ambiente abitativo, come definito dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera b): ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad attività produttive per i quali resta ferma la disciplina di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne ai locali in cui si svolgono le attività produttive;
- i) ricettore: qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo comprese le relative aree esterne di pertinenza, o ad attività lavorativa o ricreativa; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici e aree esterne destinate ad attività ricreative e allo svolgimento della vita sociale della collettività;
- j) ricettore sensibile o sito sensibile: qualsiasi edificio, comprese le relative aree esterne di pertinenza, per il quale la quiete rappresenta un elemento fondamentale, come ad esempio strutture scolastiche, strutture ospedaliere, case di cura;
- k) persone esposte al rumore: una o più persone all'interno od all'esterno dell'ambiente abitativo potenzialmente soggette al disturbo causato da una qualsiasi attività rumorosa;
- l) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa, come definiti dalla Legge n. 447/1995 all'articolo 2, comma 1, lettera e). Per la misura si applica il valore limite di emissione della classe della sorgente;

- m) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:
- valori limite assoluti, così come determinati da Piano di Classificazione Acustica, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante);
- n) classificazione o zonizzazione acustica: la suddivisione del territorio in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) della Legge Regionale n. 52 del 20 ottobre 2000;
- o) valutazione d'impatto acustico: documento tecnico che descrive le misure fonometriche e le valutazioni effettuate su un'opera e/o un'attività in fase di esercizio, per verificarne il rispetto dei valori limite di immissione, sia assoluti che differenziali, nonché i valori dei limiti fissati dalla normativa vigente;
- p) tecnico competente in acustica ambientale: la figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge n. 447/1995.

TITOLO II - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Sono da considerarsi manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo (elenco non esaustivo):
 - a) manifestazioni organizzate da privati, enti pubblici e privati, associazioni o co-organizzate dal Comune di Cuneo;
 - b) attività di intrattenimento o spettacolo esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività principale licenziata presso pubblici esercizi (o presso sedi di circoli, associazioni e quant'altro), anche all'interno di dehors e padiglioni, quali, ad esempio, piano-bar, karaoke, serate musicali, feste, ballo;
 - c) eventi sportivi svolti in specifiche strutture o in aree temporanee, promosse e gestite da enti pubblici e privati, associazioni, gruppi, privati;
 - d) sagre e feste patronali.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle autorizzazioni in deroga concernenti gli autodromi, le piste motoristiche di prova e per attività sportive in quanto già regolamentate dal D.P.C.M. 3 aprile 2001 n. 304 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della Legge n. 447/1995".
3. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995, dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e della D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049, lo svolgimento delle attività di cui al

presente articolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento temporaneo dei valori limite per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

4. Tutte le attività di cui al presente articolo che prevedono l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione musicale nell'ambito delle quali sia previsto e garantito il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione.

Articolo 4 – Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con modalità semplificata e ordinaria

1. Tutte le comunicazioni (modalità semplificata) e le istanze (modalità ordinaria) di deroga devono essere fatte pervenire al Comune di Cuneo entro 15 giorni dalla data di inizio dell'evento (manifestazione/spettacolo/intrattenimento temporaneo).
2. Lo svolgimento delle attività di cui al presente Titolo, può essere autorizzato in deroga al rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore dalle 9:00 alle ore 22:00 oppure alle ore 24:00, secondo le modalità indicate ai successivi artt. 5 e 6.
3. Nel provvedimento di autorizzazione (modalità ordinaria), il Comune potrà prescrivere, anche su indicazione dell'A.R.P.A., l'adozione di specifici accorgimenti atti a ridurre l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, potrà comunque imporre nel corso della manifestazione limitazioni di orario e l'adozione di accorgimenti di cui sopra al fine di ridurre l'impatto acustico.
4. Per ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro, possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore, un numero massimo di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare, anche non consecutivi, dati dalla somma non cumulativa delle autorizzazioni in deroga con modalità semplificata di cui all'art. 6 successivo o delle autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria di cui al successivo art. 7.
5. A maggior chiarezza, si precisa che il numero complessivo annuale di deroghe concedibili (così come indicato dalla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049) corrisponde a n. 30 giorni, anche non consecutivi, da richiedere in base agli orari individuati secondo le modalità di cui ai successivi artt. 6 e 7.

Articolo 5 – Autorizzazioni in deroga senza istanza

1. Non necessitano di autorizzazione le seguenti tipologie:
 - a) manifestazioni/intrattenimenti temporanei caratterizzati dall'impiego di sorgenti sonore a carattere mobili (quali sfilate di carri allegorici, marcia bande musicali, pubblicità sonora su veicoli, eccetera) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00; al di fuori di tale orario dovrà essere presentata istanza di autorizzazione di cui all'art. 3 comma 3 in caso di superamento dei valori limite;

- b) festa di Capodanno e del patrono cittadino organizzate dall'amministrazione comunale;
- c) attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

Articolo 6 – Autorizzazioni in deroga con modalità semplificata

1. Sono autorizzate con procedura semplificata, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione, le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo di cui all'art. 3 c. 1 lettere a), b) e c) che non ricadono nel precedente art. 5 (autorizzazioni in deroga senza istanza) o successivo art. 7 (autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria).
2. Per ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro destinato a manifestazioni/spettacoli/intrattenimenti rumorosi temporanei le attività possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per una durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (di cui 3 giorni con eventuale svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 24:00), comprese quelle eventualmente autorizzate con modalità ordinaria ai sensi del successivo art. 7;
3. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su un tempo di osservazione di 30 minuti, da verificarsi in facciata al ricettore più esposto secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998.
4. Sono altresì autorizzate con istanza semplificata le attività di cui all'art. 3, c. 1 lettera d) delle presenti linee guida (feste patronali, in quanto occasione di aggregazione sociale, di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del territorio, occasione per vivere la città e le frazioni in modo diverso e coinvolgente) per una durata complessiva fino a 15 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 22:00 (di cui 2 giorni con eventuale svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 24:00 e 2 giorni con eventuale svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 1:00 del giorno successivo);
5. Le comunicazioni di svolgimento in deroga con istanza semplificata devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 2 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune. Tali comunicazioni si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del dirigente competente espresso non oltre i 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 7 - Autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria

1. Tutte le attività a carattere temporaneo che non ricadono nei casi previsti precedenti art. 5 (autorizzazioni in deroga senza istanza) e art. 6 (autorizzazioni in deroga con modalità semplificata) devono presentare istanza ordinaria.
2. Le istanze di autorizzazione in deroga con modalità ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.

3. L'istanza ordinaria è sempre corredata da relazione tecnica di valutazione di impatto acustico predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della legge n. 447/1995.
4. Per ogni sito, pubblico esercizio, struttura o quant'altro destinato a manifestazioni e intrattenimenti rumorosi temporanei le attività possono essere autorizzate al superamento dei valori limite per le sorgenti sonore per una durata complessiva fino a 30 giorni all'anno, anche non consecutivi, con svolgimento nell'orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 24:00 (comprese quelle eventualmente concesse con modalità semplificata di cui all'art. 6);
5. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 4 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune.

Articolo 8 - Ulteriori criteri per il rilascio di autorizzazioni in deroga

1. Il superamento dei valori limite per le sorgenti sonore con orari, numero di giorni consecutivi e/o durata, con difformità da quanto stabilito nei precedenti artt. 6 e 7, può essere autorizzato da parte dagli uffici del Comune con specifica Ordinanza Sindacale che riconosca il carattere artistico, socioculturale o comunque di interesse pubblico dell'iniziativa. È fatto salvo il limite di 30 giorni complessivi nell'arco dell'anno solare di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049.
2. Eventuale richiesta ai sensi del presente articolo deve avvenire tramite istanza motivata, con allegata relazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 2 commi 7 e 8 della legge n. 447/1995 e pervenire almeno 20 giorni prima dell'evento.

Articolo 9 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Ai soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 3, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, la necessaria autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo e presenti linee guida, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. I soggetti responsabili delle attività di cui all'articolo 3, per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo e presenti linee guida
3. e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite saranno puniti, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.

TITOLO III - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

Articolo 10 - Campo di applicazione

1. Sono regolamentate in questo Titolo le attività temporanee svolte nei cantieri edili, stradali ed industriali indipendentemente dalla loro durata e dal soggetto committente, ferme restando le disposizioni previste dal "Nuovo Codice della Strada".
2. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 52/2000 e della D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049, lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
3. Le attività di cantiere di qualsiasi durata per le quali sia previsto il rispetto dei valori limite per le sorgenti sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione ai sensi delle presenti linee guida.

Articolo 11 - Criteri e limiti per il rilascio di autorizzazioni in deroga con modalità semplificata e ordinaria

1. Le domande di autorizzazione in deroga di cui all'articolo 10 delle presenti linee guida devono essere fatte pervenire al Comune entro 15 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.
2. Il limite massimo di immissione sonora autorizzabile in deroga è di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 e misurato in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore.
3. La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, fermo restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali economicamente fattibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante.
4. Le emissioni sonore di macchine e impianti operanti nei cantieri di cui all'art. 10 delle presenti linee guida devono essere conformi alle vigenti normative, italiane e comunitarie. Le macchine e impianti non considerate nella suddetta normativa dovranno essere mantenute in modo tale da contenere l'incremento delle emissioni rumorose rispetto alle caratteristiche originarie e il loro utilizzo dovrà essere soggetto a tutti gli accorgimenti possibili per ridurre la rumorosità.

Articolo 12 – Autorizzazioni in deroga senza istanza

1. Non necessitano di autorizzazione le seguenti tipologie:
 - a) cantieri attivati per il ripristino urgente e inderogabile di servizi di primaria utilità e limitatamente al periodo necessario all'esecuzione dell'intervento di emergenza, quali ad esempio a titolo esemplificativo e non esaustivo l'erogazione dell'acqua potabile,

- dell'energia elettrica, del gas e della telefonia, lo smaltimento delle acque reflue, il teleriscaldamento, il ripristino di infrastrutture dei trasporti, nonché qualunque altro intervento finalizzato al contenimento di situazioni di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o per la salvaguardia dell'ambiente;
- b) cantieri di durata inferiore a 3 giorni feriali, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'esterno dell'edificio, operanti nella fascia oraria compresa tra le ore 8:00 e le ore 20:00 e le cui immissioni sonore, da verificarsi in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore, non superino il limite di 70 dB(A), inteso come livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998;
 - c) lavori edili in edifici esistenti per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati, nel caso in cui il rumore immesso nell'ambiente abitativo potenzialmente disturbato provenga dall'interno dell'edificio, effettuati tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e le ore 14:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 nei giorni festivi.
 - d) manutenzione di aree verdi pubbliche o private e manutenzione del suolo pubblico, spazzamento aree mercatali, igiene del suolo, spazzamento strade, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani;
 - e) attività a carattere temporaneo svolte in assenza di persone esposte al rumore.

Articolo 13 - Autorizzazioni in deroga con modalità semplificata

- 1. Sono autorizzate con modalità semplificata i cantieri di cui all'articolo 10 che soddisfino le condizioni di seguito elencate:
 - a) allestimento in aree non assegnate di Classe I del Piano di Classificazione Acustica e comunque tali da non interessare acusticamente aree di Classe I, ad eccezione dei casi in cui le stesse attività ivi insediate siano promotrici dell'attività dell'istanza di deroga;
 - b) orario di attività compreso tra le ore 8:00 e le ore 12:00 e le ore 14:00 e le ore 20:00 nei giorni feriali e tra le ore 10:00 e le ore 12:00 e tra le ore 15:00 e le ore 18:00 nei giorni festivi;
 - c) utilizzo di macchinari conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica;
 - d) limite massimo di immissione sonora di 70 dB(A), riferito al livello equivalente misurato su qualsiasi intervallo di 1 ora secondo le modalità descritte nel D.M. 16 marzo 1998 e misurato in facciata agli edifici in cui vi siano persone esposte al rumore;
 - e) durata complessiva delle attività fino a 60 giorni.
- 2. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata devono essere redatte secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 1 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012 n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza semplificata si intendono accolte fatto salvo eventuale provvedimento di diniego da parte del dirigente competente espresso non oltre i 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Articolo 14 - Autorizzazioni in deroga con modalità ordinaria

1. Tutti i cantieri che non ricadono nei casi previsti dai precedenti artt. 12 e 13, devono presentare istanza ordinaria.
2. Le domande di autorizzazione in deroga con istanza ordinaria devono essere redatte secondo le indicazioni riportate negli Allegati 1 e 4 di cui alla D.G.R. 27 giugno 2012, n. 24-4049 e corredate di tutta la documentazione ivi richiesta utilizzando la modulistica disponibile sul sito del Comune.
3. L'istanza ordinaria è sempre corredata da relazione tecnica di valutazione di impatto acustico predisposta da Tecnico riconosciuto Competente in Acustica Ambientale, ai sensi dell'articolo 2, commi 6 e 7 della legge n. 447/1995.
4. Le richieste di autorizzazione con istanza ordinaria devono essere preventivamente autorizzate dal Comune. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato.

Articolo 15 - Sanzioni e provvedimenti restrittivi

1. Al titolare dell'attività di cui all'articolo 10 per la quale non è stata richiesta e rilasciata, laddove previsto, l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo delle presenti linee guida, sarà comminata ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00.
2. Il titolare dell'attività di cui all'articolo 10 per le quali non sia stata richiesta e rilasciata l'autorizzazione in deroga di cui al medesimo articolo e presenti linee guida e per le quali sia stato accertato il superamento dei valori limite sarà punito, in aggiunta alla sanzione di cui al comma precedente, se applicabile, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 10.000,00 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della Legge n. 447/1995 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 52/2000.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel dispositivo di un'autorizzazione in deroga concessa secondo le indicazioni del presente Titolo sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 20.000,00 (ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della Legge n. 447/1995) e con l'eventuale sospensione dell'autorizzazione stessa.
4. A seguito di accertamento di inottemperanze di cui ai precedenti commi, il Comune può ordinare la sospensione delle attività rumorose fino all'ottenimento dell'autorizzazione in deroga di cui all'articolo 11 o al rispetto di quanto in essa prescritto. In caso di inottemperanza all'ordinanza, il Comune può procedere alla sospensione delle altre eventuali autorizzazioni comunali concesse per lo svolgimento della medesima attività e se necessario anche con l'apposizione di sigilli ai macchinari e agli impianti responsabili delle emissioni sonore, previo sequestro amministrativo dei medesimi.

5. Qualora ricorrano le condizioni di eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'articolo 9 della Legge n. 447/1995, il Sindaco ordina l'apposizione di sigilli alle attrezzature responsabili delle emissioni sonore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Disciplina dei controlli

1. Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi e presenti linee guida del Corpo di Polizia Municipale e dell'A.R.P.A., anche stabilendo specifici e comuni protocolli di intesa.